

**PROPOSTA DI DECRETO LEGGE PER ACCELERARE LA LIQUIDAZIONE
ED IL PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AL DIFENSORE DELLA
PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED AL
DIFENSORE D'UFFICIO EX D.P.R. N. 115 DEL 20 MAGGIO 2002 DURANTE
L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'adozione del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (cd. "decreto io resto a casa") le prescrizioni impartite dal Governo per ragioni di carattere sanitario hanno visto gli avvocati fortemente limitati, persino impossibilitati, nello svolgimento della propria attività professionale.

Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. "decreto cura Italia") è stata inoltre disposta la sospensione di tutti i termini processuali ed il rinvio d'ufficio delle udienze dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, termine che potrebbe essere prorogato sino al 31 maggio 2020.

La sospensione dei termini processuali ed il rinvio delle udienze hanno comportato e comportano inevitabilmente gravi ripercussioni per il regolare esercizio dell'attività professionale e, nel breve-medio periodo, una drastica riduzione delle entrate economiche degli avvocati, con conseguente potenziale rischio di cessazione dell'attività stessa.

Al fine di sostenere gli avvocati in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense, i Consigli degli Ordini territoriali e le Associazioni forensi, tra cui l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, hanno chiesto di provvedere all'immediato pagamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio *ex* D.P.R. n. 115 del 20 maggio 2002 e s.m.i., già fatturati dai difensori o già liquidati dall'Autorità Giudiziaria o in fase di liquidazione.

Preliminarmente è opportuno sottolineare che il quadro normativo entro cui ci si muove risulta essere anacronistico e non armonizzato.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 maggio 2002 che disciplina la materia in via generale presenta diverse criticità che si ripercuotono negativamente nell'evasione delle pratiche per la liquidazione degli onorari del professionista, *in primis* la

Associazione Italiana Giovani Avvocati
Aderente all'AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats

Presidente Avv. Antonio De Angelis

mancata previsione sia di un termine perentorio entro il quale il magistrato deve pronunciarsi in ordine all'istanza di liquidazione presentata dal difensore, sia di un termine perentorio entro il quale la cancelleria deve notificare il decreto di liquidazione al difensore, al Pubblico Ministero e alle altre parti private.

Alle criticità ed alle lacune normative si affiancano inoltre problemi di carattere pratico e burocratico che complicano e ritardano la procedura di liquidazione e di pagamento del compenso professionale. A mero titolo esemplificativo:

- l'utilizzo della piattaforma "LSG Giustizia" che, oltre ad essere poco "smart", risulta essere differente a seconda dell'Ufficio Giudiziario in cui si opera;

- la mancata digitalizzazione dell'intera procedura (al fine di poter emettere il mandato di pagamento, l'ufficio spese di giustizia deve formare un "fascicolo digitale giustificativo" provvedendo alla scansione degli atti contenuti nel fascicolo processuale cartaceo);

- l'assenza in molti Tribunali del funzionario delegato autorizzato a provvedere direttamente al pagamento del compenso (molti uffici spese di giustizia, dopo averli emessi, devono trasmettere i mandati di pagamento al funzionario delegato presso la Corte d'Appello del distretto di appartenenza affinché sia quest'ultimo a provvedere all'effettivo pagamento);

- la grave carenza di personale che si occupa delle spese di giustizia.

Tale situazione - che già nell'ordinario comporta inevitabilmente lungaggini nella liquidazione e nel pagamento dei compensi spettanti al professionista ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dal Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 - è resa ancor più grave dall'attuale situazione emergenziale in quanto i Tribunali sono stati costretti a ricorrere, per ragioni sanitarie, a turnazioni del personale amministrativo finalizzate a garantire lo svolgimento delle sole attività urgenti ed indifferibili.

Per il vero, in diversi Fori, i Presidenti dei Tribunali hanno chiesto ai magistrati, anche onorari, di provvedere all'immediata liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e i capi degli uffici giudiziari - in virtù di quanto disposto dall'art. 87, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. "Decreto Cura Italia") e della circolare del Ministero di Giustizia del 19 marzo 2020 - hanno sollecitato gli uffici spese di giustizia a provvedere all'emissione, in tempi brevi, del decreto di pagamento, così da permettere agli avvocati di ricevere quanto prima gli emolumenti dovuti.

Tuttavia, in una situazione di grave emergenza come quella attuale, tali iniziative, seppur apprezzabili, non sono idonee e sufficienti a risolvere il problema che non può essere lasciato alla decisione dei singoli Presidenti dei Tribunali e/o capi degli uffici giudiziari, ma deve trovare invece un'organizzazione unitaria a livello nazionale.

Con la presente proposta di decreto legge si intende quindi snellire ed accelerare, per tutto il periodo di emergenza sanitaria dovuta dalla diffusione del COVID-19, le procedure di liquidazione e di pagamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nonché al difensore di ufficio *ex* D.P.R. n. 115 del 20 maggio 2002, uniformando a livello nazionale le prassi già adottate da alcuni uffici giudiziari.

DECRETO LEGGE

Art. 1. OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente decreto legge ha l'obiettivo di snellire ed accelerare le procedure di liquidazione e di pagamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. n. 115 del 20 maggio 2002 per tutto il periodo di emergenza sanitaria dovuta dalla diffusione del COVID-19.

Art. 2. MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA.

- 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 87, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 del D.L. n. 19 del 17 marzo 2020, i capi degli uffici giudiziari adottano tutti provvedimenti necessari a garantire l'evasione delle istanze di liquidazione ed il pagamento delle competenze professionali nei tempi di cui al presente Decreto Legge. A tal fine, può essere disposta l'assegnazione all'ufficio di competenza di ulteriore personale amministrativo, attraverso l'utilizzo di un "progetto finalizzato" o di lavoro straordinario, per regolarizzare le pratiche arretrate e correnti.*
- 2. I compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti del Decreto Presidente della Repubblica n. 115 del 20 maggio 2002 per i quali è già stata emessa fattura alla data del 9 marzo 2020 devono essere pagati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto.*
- 3. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione, tutte le istanze prodotte dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al perdurare dell'emergenza sanitaria, devono essere depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.*
- 4. L'utilizzo della piattaforma "LSG GIUSTIZIA-ISTANZA WEB" per quanto attiene alla trasmissione, compilazione, modifica, presa in carico dell'istanza ed alle comunicazioni della cancelleria competente, per il medesimo arco temporale, è sospeso.*
- 5. Il giudice provvede all'emissione del decreto di pagamento entro e non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza di liquidazione si considera accolta.*
- 6. La cancelleria notifica alle parti a mezzo posta elettronica certificata, il decreto di pagamento entro e non oltre sette giorni dal deposito dello stesso.*
- 7. Decorsi trenta giorni dalla notifica del decreto di pagamento senza che sia intervenuta impugnazione dello stesso, il provvedimento diventa esecutivo. Il difensore, il Pubblico Ministero e le altre parti processuali possono rinunciare a proporre l'opposizione di cui all' art. 170 del Decreto Presidente della Repubblica n. 115 del 20 maggio 2002, prestando acquiescenza espressa ex art. 329 c.p.c. da far pervenire a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria competente. A seguito della dichiarazione*

- di acquiescenza di tutte le parti processuali necessarie, il decreto di pagamento diventa immediatamente esecutivo.*
- 8. Entro tre giorni dal decorso dei termini di cui al comma precedente ovvero di quello di cui al comma 5, ultimo periodo, la cancelleria trasmette il fascicolo con l'allegata documentazione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all'ufficio spese di giustizia.*
 - 9. Divenuto esecutivo il decreto di liquidazione o decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, il difensore può emettere fattura. Entro 15 giorni dal deposito della fattura, l'ufficio spese di giustizia svolge i controlli contabili ed in assenza di contestazioni, nel medesimo termine, provvede ad emettere il mandato di pagamento ed a trasmetterlo al funzionario delegato competente per il pagamento.*
 - 10. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente Decreto, i compensi professionali devono essere pagati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla conclusione della fase di cui al comma che precede.*
 - 11. Ai fini dell'applicazione del presente Decreto non trova applicazione la sospensione dei termini di cui al Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 e s.m.i..*
 - 12. Salvo quanto disposto dal comma 2, alle istanze di liquidazione per le competenze professionali che risultano già depositate presso la cancelleria del giudice competente oppure già liquidate e depositate presso l'ufficio spese di giustizia, alla data di pubblicazione del presente Decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. I termini di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 decorrono o riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto.*

Art. 3. CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

- 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*